

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37;

Visto l’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2007 che prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11 ter della legge regionale n. 40 del 2001, continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, e le disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale, nonché, per quanto necessario all’attuazione della legge in fase transitoria, anche ai fini della partecipazione della Regione Toscana al riparto delle risorse trasferite dallo Stato per il sostegno delle gestioni associate, le previsioni dell’articolo 21, comma 1, lett. b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 556, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 687, con la quale è stata approvata la disciplina transitoria dell’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2007;

Visto l’articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2008, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale n. 71 del 2008, che prevede, tra l’altro, che:

- nell’anno 2009, l’incentivazione delle gestioni associate, ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001, può essere effettuata con procedimento semplificato, in relazione alle gestioni associate incentivate nell’anno 2008 e alle gestioni associate che risultano in corso di svolgimento alla data stabilita nei provvedimenti di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001;
- sono ammesse specifiche misure di incentivazione per le unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della medesima legge regionale n. 37 del 2008;
- i provvedimenti di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001 dispongono anche dell’attuazione del medesimo articolo 25;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69, recante “Legge finanziaria per l’anno 2009”, come modificata con la legge regionale 27 marzo 2009, n. 12, che prevede, tra l’altro, all’articolo 7 bis, che per l’anno 2009:

- è riconosciuto a ciascuna comunità montana un contributo per le gestioni associate, incentivate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 e dei relativi provvedimenti di attuazione, determinato in misura pari a quello attribuito allo stesso titolo per l’anno 2008; detto contributo è incrementato per ciascuna comunità montana della somma indicata nell’Allegato B alla medesima legge regionale, e tale somma è ripartita in misura uguale per ciascuna gestione associata;
- il contributo è liquidato ed erogato d’ufficio a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 2009 della comunità montana ed è soggetto a revoca ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione;
- è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore di ciascuna unione di comuni che non sia stata costituita ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37; il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata;
- ai contributi per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni è riservata una somma non inferiore ad euro 600.000,00,

Considerato che la Giunta regionale nell'anno 2009, a norma dell'articolo 7 della legge regionale n. 40 del 2001, dovrà presentare al Consiglio regionale la relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione della legge regionale medesima, e che si rende necessario effettuare una specifica attività di monitoraggio finalizzata alla elaborazione di detta relazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 116, con la quale, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2007, è stato disposto che nell'anno 2009, alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 27 della medesima legge regionale n. 37 del 2008 è concesso un contributo straordinario per ciascuna unione, da effettuarsi contestualmente alla concessione degli altri contributi di cui alla legge regionale n. 40 del 2001;

Considerato che occorre, per l'anno 2009, semplificare i procedimenti e armonizzare tempi e modalità di concessione dei contributi con le attività di monitoraggio, tenendo conto degli adempimenti richiesti alle unioni di comuni dall'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale 37 del 2008;

Ritenuto che la semplificazione debba consistere, in particolare, anche in deroga alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007:

- nella considerazione delle gestioni associate che sono state incentivate nell'anno 2008 sulla base degli esiti del relativo procedimento, tenendo conto, per le gestioni associate delle unioni, delle cessazioni di cui al paragrafo 54, punto 1, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, e per le gestioni associate di cui sono responsabili comuni e consorzi, anche di quelle cessate ai sensi del medesimo paragrafo 54, punto 1, lettera b);
- nella previsione che le gestioni associate siano incentivate nell'anno 2009 anche se è venuto meno il requisito del livello minimo di integrazione, sulla base dei presupposti che hanno consentito la concessione nell'anno 2008 e applicando il conseguente metodo di calcolo;
- nella previsione che gli adempimenti da parte degli enti locali concernenti la relazione siano ritenuti assolti con la trasmissione della sola scheda di monitoraggio, ad eccezione delle gestioni associate per le quali risultano essere state effettuate segnalazioni preliminari di cui al paragrafo 58 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007; il tale ultimo caso, oltre alla scheda di monitoraggio, deve essere trasmessa la relazione nei termini previsti per la presentazione della domanda di contributo;
- nella previsione che la domanda di contributo, completa della relativa documentazione, sia riservata alle gestioni associate proposte per la prima volta a contributo;
- nella previsione che, nella attribuzione delle risorse statali ai sensi del paragrafo 32 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, siano considerate nel 2009 tutte le gestioni associate per le quali nell'anno 2008 sono state attribuite le risorse statali medesime, quantunque dette gestioni associate non abbiano più i requisiti specifici per l'incentivazione previsti dal paragrafo 24 del citato allegato A;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66, che prevede la gestione associata di attività volte ad affrontare situazioni di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenze, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi, con particolare riguardo al servizio postale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2009, n. 265, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la ripartizione e l'erogazione delle risorse regionali e statali per l'integrazione dei canoni di locazione, ed è stato previsto che quando tutti i comuni dell'ambito della comunità montana o tutti i comuni costituenti una unione di comuni, aventi popolazione complessiva superiori a 30.000 abitanti, stabiliscono di gestire mediante i propri enti associativi il

fondo, i procedimenti ed i compiti di competenza dei singoli comuni, nelle forme previste dalla legge regionale n. 40 del 2001 e dai relativi provvedimenti attuativi, saranno equiparati a tutti gli effetti ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, con risorse attribuite direttamente all'ente associativo;

Ritenuto di modificare l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, per considerare nell'incentivazione delle gestioni associate anche quella concernente i servizi postali e di prossimità e quella concernente la concessione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, ciascuna con punteggio pari a 1;

Considerato che, per effetto dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66, recante "Istituzione del fondo per la non autosufficienza", possono venir meno i requisiti e le condizioni per l'incentivazione di gestioni associate già incentivate, e che pertanto occorre dettare una specifica disciplina compatibile con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007;

Viste le intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista la nota del Ministero dell'Interno n. 2279 F.L. 6/09 del 22 aprile 2009 con la quale è stato comunicato che con decreto 2279 del 20 aprile 2009, è stato disposto il pagamento alla Regione Toscana della somma di euro 1.251.838,07 ai sensi dell'intesa 1° marzo 2006;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 25 marzo 2009, Rep. N. 17/CU, con la quale sono state individuate per l'anno 2009, le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Considerato che occorre stabilire le risorse da destinare alle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 11 bis della legge regionale n. 40 del 2001;

Considerato che occorre stabilire le risorse da concedere ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini a norma del comma 2-bis dell'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 70, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2009 e la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 1162, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2009 ed è stato stanziato per l'anno 2009 nel capitolo 11033 "spese per il riordino territoriale e per l'incentivazione delle forme associative dei comuni" l'importo di euro 4.500.000,00;

Visto il parere favorevole espresso dal Presidente del CTD, allegato all'o.d.g. della seduta del 23 aprile 2009;

Vista l'intesa conseguita il 20 aprile 2009 al Tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali, a norma del protocollo l'intesa del 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. La presente deliberazione dispone in ordine ai procedimenti di incentivazione delle gestioni associate, anche in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2008 e dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 69 del 2008.
2. Per le gestioni associate svolte mediante comunità montana:
 - a) a ciascuna comunità montana, a norma dell'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale n. 69 del 2008, è concesso nell'anno 2009 il medesimo contributo per le gestioni associate che risultano essere state ammesse a contributo sulla base delle risultanze del procedimento concluso nell'anno 2008 ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e dei provvedimenti attuativi;
 - b) il contributo di cui alla lettera a) è incrementato, nell'anno 2009, della somma prevista al comma 2 del medesimo articolo 7 bis, secondo le modalità ivi previste;
 - c) la liquidazione e l'erogazione del contributo di cui alle lettere a) e b) sono effettuate dalla struttura regionale competente previa comunicazione del presidente o del segretario o del direttore della comunità montana con la quale si attesta l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2009.
3. Con il provvedimento di cui al punto 2, la struttura regionale competente provvede alla contestuale concessione e liquidazione dei contributi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 2009.
4. Per le gestioni associate svolte mediante unione di comuni nell'anno 2009, sono riservate sullo stanziamento di bilancio risorse pari a euro 750.000,00, a norma dell'articolo 7 bis, comma 5, della legge regionale n. 69 del 2008. A tal fine:
 - a) sono incentivate le gestioni associate che risultano essere state ammesse a contributo sulla base delle risultanze del procedimento concluso nell'anno 2008, ad eccezione delle gestioni associate che risultano agli atti cessate ai sensi del paragrafo 54, punto 1, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, e di quelle non incentivabili ai sensi del punto 18 della presente deliberazione;
 - b) sono altresì incentivabili le altre gestioni associate, a condizione che sia trasmessa domanda di contributo entro il termine del 20 luglio 2009, secondo le modalità previste al paragrafo 44 dell'allegato A sopra citato;
 - c) le lettere a) e b) non si applicano, e non si provvede all'incentivazione dell'unione di comuni, se fra le gestioni associate non risultano essere ammissibili a contributo quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 40 del 2001;
 - d) le risorse di cui alla lettera a) sono assegnate secondo le modalità di calcolo di cui al paragrafo 35 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, considerando unicamente le gestioni associate svolte dalle unioni di comuni.
5. In aggiunta alle risorse di cui al punto 4, a ciascuna unione di comuni, diversa da quelle costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale n. 37 del 2008, è concesso nell'anno 2009 un contributo straordinario di 50.000,00 euro, a norma dell'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale 69 del 2008. Il contributo è assegnato secondo le modalità previste dal medesimo articolo 7 bis.

6. Per le gestioni associate svolte dalle altre forme associative previste al paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, diverse da quelle di cui risultano responsabili le comunità montane e le unioni di comuni, nell'anno 2009:
 - a) sono incentivate le gestioni associate che risultano essere state ammesse a contributo sulla base delle risultanze del procedimento concluso nell'anno 2008, ad eccezione delle gestioni associate cessate o non più operative ai sensi del paragrafo 54, punto 1, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, e di quelle non incentivabili ai sensi del punto 18 della presente deliberazione;
 - b) sono altresì incentivabili le gestioni associate proposte per la prima volta a contributo ai sensi del paragrafo 41, punto 1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, a condizione che sia trasmessa domanda di contributo entro il termine stabilito dal decreto di cui al paragrafo 38 dell'allegato A alla deliberazione medesima;
 - c) le lettere a) e b) non si applicano, e non si provvede all'incentivazione, se non è stato adottato il decreto di avvio del procedimento a norma del paragrafo 38 dell'allegato A alla DGR n. 556 del 2007;
 - d) le risorse sono assegnate secondo le modalità di calcolo di cui al paragrafo 35 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, considerando unicamente le gestioni associate svolte dalle forme associative del presente punto.
7. Per l'attribuzione nell'anno 2009 delle risorse statali derivanti dalle intese sancite dalla Conferenza unificata 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, sono considerate anche le gestioni associate di cui ai punti 2, lettera a), e 4, lettera a), della presente deliberazione, già considerate nel riparto delle risorse statali nell'anno 2008.
8. Per l'incentivazione delle gestioni associate di cui ai punti 2, 4 lettera a), e 6, lettera a), non è richiesta la domanda di contributo.
9. Le gestioni associate di cui ai punti 4 lettera a), e 6, lettera a), sono incentivate anche se è venuto meno il requisito del livello minimo di integrazione, sulla base dei presupposti che hanno consentito la concessione nell'anno 2008 e allo stesso titolo. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo sulla base della documentazione che risulta agli atti in suo possesso del procedimento concluso nell'anno 2008. Gli enti responsabili delle suddette gestioni associate possono inviare entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda di contributo documentazione integrativa o sostitutiva rispetto a quella assunta agli atti del procedimento concluso nell'anno 2008, anche per l'attribuzione del contributo a titolo diverso, ovvero ulteriore documentazione ritenuta idonea ai fini dell'attribuzione per la prima volta o, se del caso, della conferma delle premialità previste alla Parte V dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007.
10. Per le gestioni associate di cui ai punti 4, lettera b), e 6, lettera b), in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, la documentazione deve essere trasmessa entro il medesimo termine previsto per la presentazione della domanda di contributo, e non si applicano le disposizioni che prevedono la trasmissione differita della documentazione. Le gestioni associate per le quali la documentazione risulta insufficiente non sono ammesse a contributo e la struttura regionale competente non è tenuta a preventiva comunicazione.
11. L'ente responsabile della gestione associata è tenuto trasmettere la scheda di monitoraggio approvata dalla struttura regionale competente, nei termini stabiliti dalla struttura medesima. Per le sole gestioni associate per le quali risultano essere state effettuate segnalazioni preliminari di cui al paragrafo 58 dell'allegato medesimo deve essere inviata anche la

relazione di cui al paragrafo 11 dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 556/2007 nei termini, a seconda dei casi, stabiliti o previsti ai punti 4, lettera b) o 6, lettera b), della presente deliberazione. La scheda di monitoraggio:

- a) è redatta per singola gestione associata incentivata nell'anno 2008;
- b) è sottoscritta dal responsabile della gestione associata; può in alternativa essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio comune di supporto giuridico alle gestioni associate, ove questo sia stato attivato fra gli enti partecipanti alla gestione associata;

12. In caso di mancata trasmissione nei termini della scheda di monitoraggio, si provvede alla revoca del contributo, se questo è già stato concesso nell'anno 2009; se questo non è stato ancora concesso, non si procede alla concessione del contributo. Per la revoca del contributo si applicano le disposizioni del paragrafo 59 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007. Gli elementi contenuti nella scheda di monitoraggio non possono essere assunti come presupposti di crisi di una gestione associata.

13. Per le gestioni associate cui partecipa il comune di Montignoso, non si applicano i limiti di cui al paragrafo 27, punto 1, lettera c), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007.

14. Al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

“3. I comuni inseriti nel medesimo livello ottimale dell'unione di comuni “Arcipelago Toscano”, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008, non sono considerati ai fini del livello minimo di integrazione.”

15. Dopo il paragrafo 17 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007 sono inseriti i seguenti:

§ 17 quinquies - Gestione associata dei contributi integrativi ai canoni di locazione.

1. La gestione associata "Contributi integrativi ai canoni di locazione" concerne la gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 2009.
2. L'atto associativo deve stabilire che all'ufficio comune o all'ente delegato responsabile della gestione associata sono attribuiti compiti decisori che attengono alla predisposizione e all'adozione dei bandi, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, alla approvazione delle graduatorie nonché alla gestione dei rapporti con la Regione.
3. La gestione associata è incentivabile se è stata attivata tra tutti i comuni dell'ambito della comunità montana o tra tutti i comuni costituenti una unione di comuni, e i compiti e le attività di cui al punto 2 sono esercitati mediante detti enti.
4. Per detta gestione associata è attribuito un punteggio pari a 1.

§ 17 sexies - Gestione associata dei servizi postali e di prossimità

1. La gestione associata "Servizi postali e di prossimità" concerne:
 - a) la rilevazione delle situazioni di disagio derivanti da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi di prossimità e dei servizi postali in cui versano i singoli territori dei comuni associati;
 - b) la predisposizione di un programma di iniziative, di attività e di interventi volti a far fronte ai disagi rilevati in detti territori, approvato dall'organo individuato dall'atto associativo;

- c) l'attuazione, in tutto o in parte, del programma da parte dell'ente responsabile della gestione associata in relazione alle altre gestioni associate svolte dal medesimo ente;
 - d) supporto agli uffici comunali competenti per l'attuazione degli interventi e delle attività oggetto del programma, non attribuite all'ente responsabile della gestione associata;
 - e) assistenza agli organi politici dei comuni per le attività esterne attinenti alle situazioni di disagio rilevate o insorte;
 - f) verifica annuale dell'attuazione del programma di cui alla lettera b). L'attività consiste: nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti fra gli obiettivi degli interventi programmati e i risultati conseguiti; nella identificazione degli eventuali fattori che hanno determinato il successo o la mancata o la parziale attuazione delle iniziative, delle attività e degli interventi programmati. L'ufficio preposto elabora apposite relazione periodiche per gli organi politici dei comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate.
2. La gestione associata è incentivabile se:
- a) partecipano ad essa tutti i comuni, appartenenti allo stesso livello ottimale, che si trovano in almeno una situazione di disagio, come risultante dalla graduatoria di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004 o dai valori di disagio postale di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 974 del 2007;
 - b) i comuni di cui alla lettera a), costituenti una comunità montana o una unione di comuni, stabiliscono di gestire mediante i medesimi enti le attività e i compiti di cui al punto 1.
3. La partecipazione di tutti i piccoli comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004, che originariamente avevano attivato la gestione associata, non rileva quantunque parte dei comuni negli anni successivi siano esclusi dai benefici previsti dal medesimo articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004.
4. Per detta gestione associata è attribuito un punteggio pari a 1.
16. Ferma restando la possibilità di accedere ai contributi previsti dalla legge regionale n. 66 del 2007, le gestioni associate di cui al punto 15 della presente deliberazione, se svolte mediante comunità montana, sono incentivabili ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 a decorrere dall'anno 2010.
17. Al paragrafo 19, punto 1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
- “w) contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
 - x) servizi postali e di prossimità.”.
18. Nell'anno 2009 le gestioni associate di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani e/o per soggetti con handicap fisico o psichico, di cui ai paragrafi 47 e 48 della deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2004, sono incentivabili solo se l'ente responsabile della gestione associata coincide con il soggetto gestore delle risorse del fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale n. 66 del 2008. A tal fine, l'ente responsabile della gestione associata comunica alla struttura regionale competente nei termini di cui ai punti 4 e 6 della presente deliberazione, le scelte effettuate dalla conferenza zonale dei sindaci. Non si procede in ogni caso all'incentivazione di dette gestioni associate in assenza della comunicazione. In caso di non coincidenza tra l'ente responsabile della gestione associata ed il soggetto gestore delle risorse del fondo, in deroga a quanto previsto al paragrafo 54 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 2007, non si procede alla revoca del contributo concesso nell'anno 2008.

19. La struttura regionale competente provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 39 del 2004 entro dieci giorni dall'adozione del decreto di concessione dei contributi di cui al punto 6 della presente deliberazione. Se il decreto non è stato adottato entro il termine del 16 novembre 2009, i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004 sono concessi considerando i comuni facenti parte di comunità montane e di unioni di comuni beneficiari dei contributi ai sensi dei punti 2 e 4 della presente deliberazione, nonché i comuni che risultano partecipare a gestioni associate sulla base delle risultanze del procedimento di incentivazione concluso nell'anno 2008.
20. Sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2009, capitolo 11033, sono concessi euro 20.000,00 per comune, ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini e che rispettino le condizioni previste dal comma 2 bis dell'articolo 11 bis della medesima legge regionale n. 40 del 2001. La struttura regionale competente verifica d'ufficio la sussistenza dei suddetti requisiti e condizioni e provvede alla concessione del contributo unitamente al provvedimento di concessione dei contributi forfetario e annuale; se alla data del decreto di concessione i comuni interessati sono più di quattro, il contributo è ridotto in misura proporzionale.
21. Sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2009, capitolo 11033, è destinata alle iniziative di cui al comma 1, dell'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001 una somma pari a euro 20.000,00, da impegnare entro il 30 settembre 2009.
22. Per l'attuazione della presente deliberazione sono utilizzate le risorse di cui al capitolo 11033, del bilancio 2009, per un importo stimato in euro 3.800.000,00, e le risorse statali trasferite dallo Stato nell'anno 2009, pari a euro 1.251.838,07, in corso di iscrizione sul bilancio regionale al capitolo 11167, ai sensi delle intese sancite dalla Conferenza unificata 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, come comunicato non nota n. 2279 F.L. 6/09. dal Ministero dell'Interno, a seguito del decreto 2279 del 20 aprile 2009.
23. Le risorse non impegnate ai sensi dei punti 5 e 21 della presente deliberazione sono utilizzate per la concessione del contributo annuale alle forme associative di cui al punto 6, secondo i criteri di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007.
24. La struttura regionale competente, provvede a pubblicare sulla pagina web gestioniasociate.regione.toscana.it il testo coordinato dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, secondo quanto disposto con la presente deliberazione, al fine di rendere più semplice agli enti locali la lettura della disciplina applicabile per l'incentivazione delle gestioni associate.
25. Per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore Generale
VALERIO PELINI